

**SCHEMA DI “DOCUMENTO DI INFORMAZIONE”
PER I PARTECIPANTI A OICVM O A FIA APERTI COINVOLTI IN UNA
OPERAZIONE DI FUSIONE TRA FONDI NON COMUNITARIA**

Il presente schema di documento di informazione delle operazioni di fusione di OICR è stato riconosciuto dalla Banca d'Italia, sulla base di una proposta formulata dalla ASSOGESTIONI (Associazione del risparmio gestito), secondo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, par. 1. Il documento può essere utilizzato dai gestori ai fini dell'autorizzazione in via generale delle operazioni di fusione di OICVM o di FIA aperti, se ricorrono le altre condizioni previste dalla citata normativa: (i) gli OICR appartengano alla medesima categoria (OICVM o FIA aperti); (ii) abbiano politiche d'investimento tra loro compatibili; (iii) siano fondi di diritto italiano che non commercializzano le proprie quote in altri Stati comunitari ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. *a*) del TUF (cc.dd. fusioni di fondi nazionali).

**SCHEMA DI “DOCUMENTO DI INFORMAZIONE”
PER I PARTECIPANTI A OICVM O A FIA APERTI COINVOLTI IN UNA
OPERAZIONE DI FUSIONE TRA FONDI NON COMUNITARIA**

Istruzioni per la compilazione

Il presente schema contiene le informazioni sull’operazione di fusione di OICVM o FIA aperti di diritto italiano dirette ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente⁽¹⁾. Esso si compone delle seguenti parti:

- a) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione
- b) Impatto della fusione sui partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione
- c) Diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione
- d) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione
- e) Informazioni chiave per gli investitori relative al Fondo ricevente (eventuale).

Gli aspetti disciplinati nella Parte b) (“Impatto della fusione sui partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con riguardo: alle caratteristiche del fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti.

La Parte c) (“Diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del depositario o del revisore legale e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto.

E’ prevista poi la possibilità, in limitate, eccezionali ipotesi, di introdurre deroghe alle disposizioni contenute nella parte c) (Diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione) e nella parte d) (Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione)⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le Società possono valutare se inviare ai partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione di fusione un unico Documento di informazione oppure Documenti di informazione distinti contenenti rispettivamente le informazioni rilevanti per i partecipanti al Fondo oggetto di fusione e le informazioni rilevanti per i partecipanti al Fondo ricevente.

⁽²⁾ A fini istruttori, nel trasmettere il testo alla Banca d’Italia, dovrà essere fornita evidenza delle parti eventualmente modificate.

L'organo con funzione di supervisione strategica della/e Società [indicare la denominazione] ha/hanno deliberato il [indicare gg/mm/aaaa in cui la/e Società hanno deliberato l'operazione di fusione] l'operazione di fusione [indicare la tipologia di fusione, ad esempio fusione per incorporazione] del/i fondo/i [indicare la denominazione] nel fondo/i [indicare la denominazione].

[Nel caso in cui i fondi coinvolti nell'operazione di fusione siano istituiti e gestiti dalla medesima SGR e abbiano il medesimo depositario e revisore legale, riportare quanto segue] “Entrambi/tutti i fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono promossi e gestiti dalla medesima SGR, sono [indicare la categoria di appartenenza: OICVM o FIA aperti] di diritto italiano e hanno una politica d'investimento compatibile. Per tutti i fondi coinvolti nell'operazione di fusione il depositario è [indicare la denominazione] [da inserire ove rilevante⁽³⁾] e il revisore legale è [indicare la denominazione]”.

[Nel caso in cui i fondi coinvolti nell'operazione di fusione siano istituiti e/o gestiti da SGR diverse nonché con depositario e revisore legale diversi, riportare quanto segue] “Entrambi/tutti i fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono [indicare la categoria di appartenenza: OICVM o FIA aperti] di diritto italiano, aventi politiche di investimento compatibili. I soggetti coinvolti nell'operazione di fusione sono qui di seguito riportati: (indicare la denominazione)

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente
Società di gestione del risparmio		
Depositario		
Revisore legale [inserire ove rilevante ⁽⁴⁾]		

[Nel caso di fusione per incorporazione, riportare la seguente formulazione] La fusione per incorporazione è un'operazione in cui uno o più fondi si estinguono (Fondo/i oggetto di fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro fondo esistente (Fondo ricevente).

[Nel caso di fusione mediante istituzione di un nuovo fondo, riportare la seguente formulazione] La fusione mediante istituzione di un nuovo fondo è un'operazione in cui due o

⁽³⁾ In particolare, nel caso in cui il revisore legale sia il soggetto che predispone la relazione che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (cfr. Titolo V, Capitolo V, Sezione 2, par. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015).

⁽⁴⁾ Cfr. nt. 4.

più fondi si estinguono (Fondi oggetto di fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro fondo di nuova istituzione (Fondo ricevente).

L'operazione di fusione non è stata sottoposta all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale⁽⁵⁾.

(eventuale) L'organo con funzione di supervisione strategica della Società (*indicare la denominazione*) ha altresì deliberato alcune modifiche regolamentari al Fondo ricevente delle quali viene data informativa nell'allegato n. [*indicare il numero*] al "Documento di informazione".

A) - MOTIVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE E CONTESTO IN CUI SI COLLOCA L'OPERAZIONE⁽⁶⁾

1. [*Indicare le oggettive motivazioni sottese all'operazione, a titolo esemplificativo: accrescere l'efficienza gestionale e amministrativa, contenere i costi amministrativi, ridurre i rischi di natura operativa [Spiegare la motivazione sostanziale e non soltanto fare riferimento alle tre motivazioni di tipo formale].*]

⁽⁵⁾ La suddetta formulazione non deve essere riportata ove l'operazione di fusione venga sottoposta all'approvazione specifica della Banca d'Italia.

⁽⁶⁾ Le informazioni contenute nella presente Parte del Documento di informazione devono essere fornite ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione e ai partecipanti al Fondo ricevente.

B) - IMPATTO DELLA FUSIONE SUI PARTECIPANTI AI FONDI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE ^{(7) (8)}

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione.

B 1.) Risultati attesi dell'investimento

[Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento all'obiettivo dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione, indicato nei rispettivi KIID]

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
Risultati attesi dell'investimento	A titolo esemplificativo: "Moderata crescita del capitale investito"	A titolo esemplificativo: "Crescita del capitale investito"

B2.) Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

[Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel regolamento di gestione dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione in relazione all'oggetto, alla politica di investimento e alle altre caratteristiche, non riportando integralmente l'articolato regolamentare relativo a tali profili ma limitandosi ad una tabella di raffronto degli stessi in maniera sintetica⁽⁹⁾ per poi alla fine dare una descrizione delle differenze.]

⁽⁷⁾ Le informazioni riportate nei paragrafi da 1 a 9 della presente Parte devono essere fornite ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione e ai partecipanti al Fondo ricevente.

⁽⁸⁾ Nel caso in cui vengano apportate modifiche al regolamento di gestione del Fondo ricevente, antecedentemente alla data di efficacia dell'operazione di fusione ovvero, in coincidenza della medesima, è possibile effettuare il confronto tra il Fondo oggetto di fusione e il "Fondo ricevente post-fusione", rinviando ad un apposito allegato al Documento di informazione, per il dettaglio delle modifiche apportate al Fondo ricevente: in tal caso per i partecipanti al fondo ricevente nell'apposita sezione relativa ai partecipanti al fondo ricevente verranno specificate le modifiche apportate al fondo ricevente per poi dettagliarle nell'apposito allegato. E' possibile inserire nelle tabelle riportate nella presente Parte del Documento di informazione una terza colonna denominata "Fondo ricevente" solo ove l'operazione di fusione comporti modifiche diffuse o rilevanti al Fondo ricevente, rinviando a quanto previsto nel paragrafo B11.

⁽⁹⁾ Nel caso in cui le differenze tra i fondi coinvolti nell'operazione siano limitate è possibile riportare la sola sintesi delle differenze sostanziali. Nel caso di più operazioni di fusioni tra fondi, è possibile riportare nel Documento di informazione esclusivamente la sintesi delle differenze sostanziali, rinviando per un raffronto dettagliato delle differenze ad una apposita tabella allegata al Documento di informazione.

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
Oggetto <ul style="list-style-type: none"> - tipologia di strumenti finanziari - settore merceologico - ambito geografico - rating - grado di liquidità 		
Politica d'investimento e altre caratteristiche <ul style="list-style-type: none"> - limiti di investimento - utilizzo dei derivati 		
Benchmark o altro parametro di riferimento: caratteristiche e composizione		
Stile di gestione e tecniche di investimento		
Sintesi delle differenze sostanziali	<p>(A titolo esemplificativo: “Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduzione della possibilità di operare in strumenti finanziari derivati con finalità di investimento; - utilizzo di differenti benchmark: da [...] a [...]”). 	

B3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del fondo e rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore

[Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nei KIID dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione, riportando una tabella di raffronto degli indicatori sintetici di rischio e rendimento dei fondi e dei rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore nonché una sintetica descrizione delle differenze sostanziali]⁽¹⁰⁾

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)														
Indicatore sintetico di rischio e rendimento del fondo	A titolo esemplificativo: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	A titolo esemplificativo: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7										
1	2	3	4	5	6	7										
Rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore (se sostanzialmente diversi)	(A titolo esemplificativo: “Non sono presenti rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore sintetico”)	[A titolo esemplificativo: “I rischi rilevanti del fondo non rappresentati dall'indicatore sintetico sono: <ul style="list-style-type: none"> - il rischio di liquidità: rischio collegato ad una limitata attività del mercato che potrebbe non consentire al fondo di vendere o comprare gli strumenti finanziari in portafoglio a condizioni adeguate - il rischio di controparte: rischio collegato alla stipula di contratti finanziari (strumenti derivati o tecniche finanziarie, come il prestito titoli) con un soggetto che potrebbe non essere in grado di restituire la liquidità o i titoli del Fondo”]. 														
Sintesi delle differenze	(A titolo esemplificativo: “ Il Fondo ricevente è collocato in una															

⁽¹⁰⁾ Nel caso in cui le differenze tra i fondi coinvolti nell'operazione siano limitate, è possibile riportare la sola sintesi delle differenze sostanziali. Nel caso di più operazioni di fusione tra fondi, è possibile riportare nel Documento di informazione esclusivamente la sintesi delle differenze sostanziali, rinviando per un raffronto dettagliato delle differenze ad una apposita tabella allegata al Documento di informazione.

sostanziali	<p>categoria di rischio e rendimento immediatamente superiore, che riflette principalmente il rischio dell'investimento nel mercato delle obbligazioni e dei titoli di Stato”). Indicare in concreto perché cambia la categoria di rischio rendimento non limitandosi a frasi generiche (differente duration, rischiosità degli investimenti, ecc.).</p> <p>(A titolo esemplificativo: “Per quanto riguarda gli altri rischi rilevanti non rappresentati dall’indicatore, a differenza del Fondo oggetto di fusione, il Fondo ricevente è esposto al rischio di liquidità, in ragione della presenza nel portafoglio di posizioni in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societari a ridotta liquidità, nonché al rischio di controparte in ragione delle operazioni effettuate dal fondo per finalità di copertura del rischio di cambio”).</p>
--------------------	---

B4.) Regime dei proventi

[Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel regolamento di gestione dei fondi coinvolti nell’operazione di fusione]

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
<p>Regime dei proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempistica di distribuzione - percentuale distribuibile 	<p>(A titolo esemplificativo: “Fondo ad accumulazione dei proventi”)</p>	<p>(A titolo esemplificativo: “Fondo a distribuzione dei proventi” <i>(indicare una sintesi delle modalità di determinazione di distribuzione dei proventi)</i>)</p>

B5.) Regime delle spese

[Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a tutte le spese connesse alla partecipazione ai fondi coinvolti nell'operazione sulla base degli importi comunicati nei rispettivi KIID, riportando una tabella di raffronto e una sintetica descrizione delle differenze sostanziali]⁽¹¹⁾.

[Nel caso in cui il Fondo oggetto di fusione applichi una provvigione di incentivo, indicare la modalità di applicazione sino alla data in cui l'operazione diviene efficace. Ove la provvigione di incentivo sia del tipo "a benchmark" o "a obiettivo di rendimento" è possibile, a titolo esemplificativo, riportare la seguente formulazione] In relazione al calcolo delle commissioni di incentivo cc.dd. "a benchmark" o "a obiettivo di rendimento", applicate al Fondo oggetto di fusione, nell'eventualità che il patrimonio di tale Fondo contabilizzi al passivo importi accantonati a titolo di provvigioni di incentivo maturate, il giorno antecedente la data di efficacia della fusione la SGR preleverà l'eventuale importo accantonato per commissioni di incentivo maturate alla medesima data].

[Nel caso in cui il Fondo ricevente applichi una provvigione di incentivo, indicare la modalità di applicazione, a seguito dell'operazione di fusione, al fine di garantire un equo trattamento ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione. Ove la provvigione di incentivo sia del tipo a benchmark, o "a obiettivo di rendimento", high water mark assoluto e relativo, è possibile, ad esempio, riportare la seguente formulazione] Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di garantire un equo trattamento dei partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell'operazione di fusione e, solo successivamente a tale data, anche il patrimonio del Fondo oggetto di fusione.

⁽¹¹⁾ Nel caso in cui le differenze tra i fondi coinvolti nell'operazione siano limitate, è possibile riportare la sola sintesi delle differenze sostanziali.

Nel caso di più operazioni di fusione tra fondi, è possibile riportare nel Documento di informazione esclusivamente la sintesi delle differenze sostanziali, rinviando per un raffronto dettagliato delle differenze ad una apposita tabella allegata al Documento di informazione.

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
<p>Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese di sottoscrizione - Spese di rimborso - Diritti fissi - Spese di switch <p>Le spese sono indicate nelle loro misure massime.</p>		
<p>Spese correnti ⁽¹²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cui provvigione di gestione - di cui commissioni del depositario - di cui commissioni di collocamento (fino al ...) 		
<p>Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissioni legate al rendimento : - Meccanismo di calcolo - % prelevata in un anno rispetto al NAV 		
<p>Sintesi delle differenze sostanziali</p>	<p>A titolo esemplificativo, “Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:</p>	

⁽¹²⁾ Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il [indicare la data]. Esse non includono: le commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.

	<ul style="list-style-type: none"> – riduzione della provvigione di gestione (su base annua: da [...] a [...]); – l'introduzione di una provvigione di incentivo del [indicare l'importo e la modalità di determinazione] - la riduzione della commissione di rimborso da [...] a [...]".
--	--

B6.) Rendiconti dei fondi

[Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel regolamento di gestione dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione, con riferimento: alle fonti dove è possibile rilevare il valore della quota; alla periodicità con la quale viene calcolato il valore della quota; al luogo ove sono disponibili l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale]

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota		
Periodicità di calcolo del valore della quota		
Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del fondo		

B7.) Differenze nei diritti dei partecipanti a seguito del perfezionamento dell'operazione

[Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel regolamento di gestione dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione, con riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote del fondo, riportando una tabella di raffronto nonché una sintetica descrizione delle differenze sostanziali⁽¹³⁾].

⁽¹³⁾ Nel caso in cui le differenze tra i fondi coinvolti nell'operazione siano limitate è possibile riportare la sola sintesi delle differenze sostanziali. Nel caso di più operazioni di fusione tra fondi, è possibile riportare nel Documento di informazione esclusivamente la sintesi delle differenze sostanziali, rinviando per un raffronto dettagliato delle differenze ad una apposita tabella allegata al Documento di informazione.

	Fondo oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
Modalità di sottoscrizione		
Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)		
Versamenti successivi		
Piani di Accumulo <ul style="list-style-type: none"> - durata - frequenza - importo minimo unitario - <i>(Indicare altri eventuali elementi di differenziazione)</i> 		
Rimborsi Programmati <ul style="list-style-type: none"> - frequenza - importo minimo unitario - <i>(Indicare altri eventuali elementi di differenziazione)</i> 		
Operazioni di passaggio tra Fondi <ul style="list-style-type: none"> - modalità di esecuzione 		
Abbinamento alla stipulazione di servizio collaterali o a altri servizi		
Sintesi delle differenze sostanziali	(A titolo esemplificativo: “L’operazione di fusione non avrà impatti sulle modalità di sottoscrizione e sulla disciplina dei rimborsi, che resteranno pertanto immutate”).	

B8.) Possibile diluizione dei rendimenti

[Nel caso in cui l'operazione di fusione non determini una diluizione dei rendimenti in considerazione, ad esempio, della ridotta dimensione del patrimonio del Fondo oggetto di fusione, è possibile riportare la seguente formulazione] L'operazione di fusione non produrrà impatti sui partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli e della ridotta dimensione del patrimonio del Fondo oggetto di fusione rispetto al patrimonio del Fondo ricevente.

[Nel caso in cui sul Fondo ricevente si determini, a seguito dell'operazione di fusione, un accrescimento del risparmio d'imposta rispetto alla situazione preesistente, è possibile riportare la seguente formulazione] L'operazione di fusione potrebbe determinare impatti sui partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti per effetto dell'accrescimento del risparmio di imposta che si determinerà sul Fondo ricevente rispetto alla situazione preesistente e della conseguente impossibilità di investire tale componente di portafoglio nelle attività finanziarie tipiche della gestione *[indicare una stima della variazione percentuale del risparmio d'imposta dalla situazione ante fusione a quella post fusione]*. Al fine di attenuare tale situazione la SGR attiverà opportune tecniche di efficiente gestione del portafoglio, tramite strumenti finanziari derivati senza introdurre ulteriori costi, salvo le spese strettamente inerenti agli strumenti utilizzati.

B9.) Regime fiscale

[Indicare se l'operazione di fusione produce impatti sul regime fiscale. A tal riguardo è possibile riportare la seguente formulazione] L'operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione. In particolare, l'attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma di realizzo dell'investimento da parte dei partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere determinato riparametrando l'originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in funzione del rapporto di concambio.

[B10.) Informazioni specifiche per i partecipanti al Fondo oggetto di fusione]

[Nel caso in cui la Società del Fondo oggetto di fusione non intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima che l'operazione acquisti efficacia, è possibile riportare la seguente formulazione] Poiché le politiche d'investimento dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono tra loro tendenzialmente omogenee, la Società *[indicare la denominazione]* non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del portafoglio del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell'operazione.

[Nel caso in cui la Società del Fondo oggetto di fusione intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima che l'operazione acquisti efficacia, è possibile riportare la seguente formulazione] Poiché l'operazione di fusione coinvolge fondi aventi una politica di investimento differente, ma comunque compatibile, la SGR si riserva di procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo oggetto di fusione in prossimità dell'efficacia dell'operazione *[spiegare come intende procedere al riequilibrio del fondo]*.

I proventi eventualmente maturati dal Fondo oggetto di fusione successivamente alla chiusura dell'esercizio *[indicare l'anno]*, non verranno distribuiti ai partecipanti ma resteranno compresi nel patrimonio dello stesso *ovvero* verranno distribuiti ai partecipanti del fondo oggetto di fusione nelle seguenti modalità.

[B11.) Informazioni specifiche per i partecipanti al Fondo ricevente]

[Nel caso in cui la Società del Fondo ricevente non si aspetti che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del fondo ricevente, è possibile riportare la seguente formulazione] Poiché le politiche d'investimento dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione sono tra loro tendenzialmente omogenee, la Società *[indicare la denominazione]* non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del Fondo ricevente.

[Nel caso in cui la Società del Fondo ricevente si aspetti che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del fondo ricevente e se intende procedere a un riequilibrio del portafoglio prima o dopo che l'operazione acquisti efficacia, è possibile riportare la seguente formulazione] Poiché l'operazione di fusione coinvolge fondi aventi una politica di investimento differente, ma comunque compatibile, la Società *[indicare la denominazione]* si riserva di procedere ad un riequilibrio del portafoglio prima [o dopo] dell'efficacia dell'operazione.

A seguito della fusione, la SGR ha deliberato di apportare al regolamento del fondo ricevente le seguenti modifiche (dettagliate nell'allegato 2) *[descrivere in maniera sintetica le modifiche e le motivazioni]*.

C) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE DI FUSIONE⁽¹⁴⁾

1. I partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o (*indicare laddove possibile*) la conversione delle loro quote in quote di altro OICR con politica di investimento analoga e gestito dalla stessa SGR (*eventuale*) o da altra società di gestione del gruppo rilevante della SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del presente Documento di informazione e fino al [*indicare la data*], inoltrando la relativa richiesta a [*indicare le modalità*].
2. I partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti, quali partecipanti al Fondo ricevente a partire dal [*indicare la data*].
3. I partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione di fusione, a partire dal [*indicare la data*], possono richiedere gratuitamente a [*Indicare le modalità di richiesta, specificando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata*] copia della relazione del depositario [o del revisore legale] che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto [*indicare la data*]. (*eventuale*) I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito [*indicare il sito Internet*].
4. I partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione di fusione possono richiedere informazioni aggiuntive [*Indicare le modalità di richiesta, specificando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata. Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio della documentazione a disposizione del partecipante*].

⁽¹⁴⁾ Informazioni da fornire ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione e ai partecipanti al Fondo ricevente.

D) - ASPETTI PROCEDURALI ⁽¹⁵⁾

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal [indicare il giorno].

Il valore di concambio è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:

- a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione nell'ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione (c.d. Giorno di Riferimento);
 - ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.
2. L'ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà quello riferito al [indicare il giorno]; detto valore verrà calcolato il [indicare il giorno].
 3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione sarà quella relativa al [indicare il giorno], calcolata il [indicare il giorno].
 4. *(In caso di fusione per incorporazione, riportare la seguente formulazione)* Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la Società [indicare la denominazione] comunicherà ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al valore di concambio.
 5. *(In caso di fusione mediante istituzione di un nuovo fondo, riportare la seguente formulazione)* Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la Società [indicare la denominazione] comunicherà ai partecipanti il numero delle quote del fondo risultante dalla fusione loro attribuite in base al valore di concambio.
 6. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione potranno richiederne l'annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal [indicare il giorno], presentandoli a [indicare i soggetti incaricati].

Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere per i partecipanti.

7. *(eventuale)* Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'operazione di fusione, l'emissione e il rimborso delle quote dei fondi coinvolti nella fusione sarà sospesa a partire dal [indicare la data].
8. *(in alternativa)* I partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione di fusione hanno la facoltà di continuare a effettuare sottoscrizioni e chiedere rimborsi delle quote [indicare il periodo].

⁽¹⁵⁾ Informazioni da fornire ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione e ai partecipanti al Fondo ricevente.

E) – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE⁽¹⁶⁾

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli investitori relative al Fondo ricevente, per le quali si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento informativo.

⁽¹⁶⁾ Tale documento deve essere fornito ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione. Qualora, in relazione all'operazione di fusione, siano modificate le informazioni chiave per gli investitori del Fondo ricevente, la versione aggiornata di tale documento è fornita anche ai partecipanti al Fondo ricevente.

ALL. 1 INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

(EVENTUALE) ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE